



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N° 40 DEL 2 AGOSTO 2013 “NORME PER L’UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA’ NEL BACINO REGIONALE E NON ANCORA UTILIZZATI.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 22 marzo 2016

*Si assegna il numero 6 della serie dei
Regolamenti regionali dell’anno 2016*

*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 37
del 30 marzo 2016 – Parte I*

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N° 40 DEL 2 AGOSTO 2013 “NORME PER L’UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA’ NEL BACINO REGIONALE E NON ANCORA UTILIZZATI.

ART. 1 Oggetto

Il presente regolamento, come previsto dall’art. 1, comma 3 della Legge Regionale n° 40 del 2 agosto 2013, disciplina le modalità di attuazione ed integrazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 art. 1 della richiamata Legge Regionale 40/2013.

ART. 2 Formazione dell’elenco dei soggetti riammessi

Il Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia di politiche del Lavoro pubblica semestralmente (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno) la graduatoria dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, disoccupati, riammessi nel bacino con provvedimento della Commissione Regionale Tripartita e non utilizzati in attività socialmente utili e di pubblica utilità alla data del 31/12/2012.

La predetta graduatoria viene redatta secondo le modalità di seguito indicate:

- a) Sono privilegiati i soggetti riammessi con richiesta di riammissione più datata. Spetta alla Commissione Regionale Tripartita l’obbligo di fornire le date delle richieste di riammissione;
- b) A parità di data di richiesta di riammissione, prevale quello dell’anzianità anagrafica;
- c) In caso di ulteriore parità prevale l’indicatore ISEE più basso riferito all’anno precedente rispetto alla richiesta.

ART. 3 Disciplina di utilizzo dell’elenco

Il Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia di politiche del Lavoro procederà a bandire manifestazione di interesse per gli Enti utilizzatori in base al numero dei posti disponibili (art. 1 comma 2 L.R. n°40/2013) e pubblicati nelle graduatorie semestrali. Hanno priorità gli Enti utilizzatori dai quali sono fuoriusciti i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e gli enti ricadenti nell’ambito territoriale del Centro per l’Impiego al quale il lavoratore appartiene.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 25 marzo 2016

OLIVERIO